

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

[REDACTED]
Parte_1

attore

e

[REDACTED]
Parte_2

convenuto

Oggi **21 gennaio 2025** ad ore **9,46** innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:

Per [REDACTED] *Parte_1* [REDACTED]

Per [REDACTED] *Parte_2* [REDACTED]

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Francesco Ferrari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso il difensore
parte attrice

contro

Parte_2 (C.F. *P.IVA_1*), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED], presso il difensore
parte convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Nel merito

“Accertato e dichiarato tutto quanto in premessa, **condannare** la società [..] Parte_2, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’odierno attore della somma complessiva di € 27.500,00 a titolo di invalidità permanente da infortunio a termini di Polizza n. [..], oltre interessi di legge e/o rivalutazione monetaria dal saldo al dovuto, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, anche all’esito della fase istruttoria.

In ogni caso

Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio”.

In via istruttoria

Si chiede **disporsi C.T.U. medico-legale** sulla persona del sig. Parte_1, volta a stabilire ed accertare il grado di invalidità permanente derivante dall’evento infortunio del 26.10.2020 per cui è giudizio, ai fini della liquidazione a termini di polizza.

Per parte convenuta:

IN VIA PRINCIPALE

Respingere tutte le domande e/o pretese formulate a qualunque titolo dal Sig. Parte_1 siccome infondate, incompilate e smentite documentalmente per inoperatività della polizza e per tutti i motivi di cui in narrativa, mandando per l’effetto assoluta Parte_2 da qualsivoglia pretesa e/o richiesta.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26.07.2024 *Parte_1* citava in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la *[...]*
Controparte_1 con la quale aveva stipulato polizza infortuni n. [REDACTED], al fine di ottenere l'indennizzo dell'infortunio occorso all'attore in data 26.10.2020, a seguito della contrazione dell'infezione da COVID-19.

L'attore in particolare esponeva:

- che stipulava con *Pt_2* polizza infortuni, la quale prevedeva una copertura da invalidità permanente con massimale di euro 150.000,00;
- che, in data, 26.10.2020, sotto la vigenza della polizza, l'attore contraeva infezione da Covid-19, durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative presso il Presidio Ospedaliero di Cuggiono *Controparte_2*
- che l'infezione da Covid-19 durava fino alla data del 10.12.2020;
- che, a seguito di tale evento, l'attore azionava la polizza infortuni, con apertura del sinistro da parte dell'ispettorato sinistri di Milano;
- che, con missiva del 24.05.2021, *Pt_2* respingeva la richiesta di indennizzo, con la motivazione che il contagio da Covid-19 non rientrerebbe nelle garanzie di polizza;
- che, in data 11.05.2022, l'attore medesimo si sottoponeva ad apposita visita medico-legale presso il dott. *Persona_1* il quale riconosceva in capo a *Parte_1* un'invalidità permanente di 20 punti percentuali, in quanto affetto da patologia sistemica multiorgano

- riferibile a dispnea, facile affaticabilità, depressione, anosmia e calo della libido;
- che il dottor *Per_I* con successivo parere medico legale, attestava il nesso di causalità diretto tra l'infezione da Covid-19 contratta da *Parte_I* e l'invalidità permanente di 20 punti percentuali;
 - che, con alcune missive inviate a mezzo pec, l'attore contestava il rifiuto di indennizzo da parte della compagnia assicuratrice, evidenziando che l'infezione da Covid-19 era inquadrabile a tutti gli effetti nella nozione di infortunio;
 - che la procedura di mediazione obbligatoria, esperita avanti all'Organismo di conciliazione dell'ordine degli Avvocati di Milano, dava esito negativo;
 - che, secondo la più recente giurisprudenza, il Covid andava equiparato a un infortunio e non a una malattia;
 - che, in ambito di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la contrazione del virus era equiparata alla causa violenta, in quanto i fattori microbici o vitali penetravano nell'organismo umano e ne determinavano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico;
 - che l'art. 42 D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, aveva espressamente ricompreso l'infezione da Covid tra gli infortuni sul lavoro; coerentemente, l'*CP_3*, con circolare n. 13/2020, aveva accolto l'equiparazione causa virulenta-causa violenta;
 - che l'infezione da Covid-19 comprendeva in sé tutti i requisiti per essere definita quale infortunio, in quanto evento che derivava da causa fortuita, violenta ed esterna;
 - che, pertanto, l'infezione da Covid-19 rientrava, anche per le assicurazioni private, nella nozione di infortunio;
 - che, circa il *quantum debeatur*, produceva consulenza medico legale di parte, nella quale si

Il Codice delle assicurazioni private, come prima di esso la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite nel 2002, ha definito l'infortunio come "*evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili*".

Occorre pertanto, al fine di valutare il diritto all'indennizzo sulla base della polizza infortuni, a seguito della contrazione del virus, verificare se l'infezione virale, da Covid-19, possa definirsi in fatto quale causa fortuita, violenta ed esterna.

Tuttavia, anche nel caso in cui la causa virulenta non risulti equiparabile alla causa violenta, occorre verificare ulteriormente se la normativa emergenziale di cui all'art. 42 D.L. n. 18/2020 determini, anche per le assicurazioni private, la automatica equiparazione *ex lege* della causa virulenta Covid alla causa violenta, e quindi la generale sussunzione, nella nozione di infortunio, delle infezioni da Covid-19.

Quanto al primo punto, la giurisprudenza prevalente ha rilevato che l'infezione da Covid non fosse riconducibile alla nozione di infortunio.

Non si ritiene, in questa sede, di condividere le teorie opposte, secondo le quali l'infezione da Covid-19 sia, di per sé, evento riconducibile a causa esterna, violenta e fortuita.

Nessun dubbio, infatti, sul fatto che sia determinata da causa esterna e fortuita; tuttavia, non si ritiene che l'infezione da Covid-19 possa altresì essere definita quale evento derivante da causa violenta.

Va detto che, secondo una tesi giurisprudenziale, richiamata dall'attore, l'infezione da Covid rientrerebbe tra le cause "violente", in quanto, al fine di contrarla, non è necessario un contatto dilatato nel tempo, nonché in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in una situazione normale.

La tesi richiamata dagli attori non è condivisibile, in quanto sovrappone i due differenti concetti di

“causa violenta” e di “effetto violento”.

Il Codice delle assicurazioni private, infatti, precisa che è infortunio la lesione dovuta a una causa fortuita, violenta ed esterna, che determini l’invalidità temporanea o l’invalidità permanente.

Nell’ipotesi del Covid-19, come in tutte le ipotesi di infezione virale in sé considerata, a risultare violenta non è la causa, quanto piuttosto l’effetto.

Lo stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo, cui fa riferimento la giurisprudenza citata dall’attore, non riguarda una causa, violenta, dell’infortunio: nel caso di specie, ad essere violenta, infatti, non è la causa, ma l’effetto sull’organismo.

Se, allora, l’infezione virale non è conseguenza di una causa violenta (pur avendo un effetto violento), allora non si può certo far rientrare l’infezione virale (nella specie, da virus Covid-19) nella nozione di infortunio, dettata dal Codice delle assicurazioni private e richiamata nel contratto stipulato tra le parti.

A riprova di tale interpretazione, la circostanza che, per il contratto stipulato tra le odierne parti, determinate infezioni rientrino nella nozione di infortunio, quando siano conseguenza non naturale di puntura di insetto.

Nell’ipotesi prevista, con logica coerenza, dal contratto di assicurazione, l’infezione rientra nella nozione di infortunio quando è effetto di una causa violenta, come può essere considerata la puntura di un insetto.

In questo caso, l’infezione viene considerata infortunio, nelle condizioni generali di polizza, perché violento non è solo l’effetto ma, prima ancora, la causa dell’effetto medesimo.

Non è questo il caso dell’infezione da Covid-19, la quale, seppure sia violenta quanto all’effetto, non lo è quanto alla causa.

Escluso, pertanto, che l’infezione da Covid-19 rientri immediatamente nella nozione di infortunio,

occorre verificare se tale nozione si sia ampliata, anche con riguardo alle assicurazioni private, per effetto dell'intervento della normativa emergenziale Covid.

È noto, infatti, che l'art. 42 D.L. n. 18/2020, ha previsto una nozione di infortunio più ampia, in relazione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: la suddetta norma, infatti, ha fatto rientrare espressamente l'infezione da Covid-19, contratta in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tra gli infortuni sul lavoro.

Sulla scorta di tale norma, l'art. 3 della CP_3 stessa ha equiparato la causa virulenta alla causa violenta.

Secondo l'attore tale disposto normativo varrebbe, indistintamente, per l'assicurazione pubblica obbligatoria e per le assicurazioni private: il legislatore avrebbe dettato una norma di carattere generale, volta a far rientrare sempre l'infezione Covid nel concetto di infortunio.

In realtà, il carattere emergenziale, e quindi straordinario, della normativa, nonché il riferimento, speciale, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, depongono in senso contrario all'interpretazione offerta dall'attore.

Infatti, sia il carattere straordinario della normativa emergenziale che il carattere speciale della previsione, adottata con specifico riguardo all'assicurazione CP_3, fanno intendere che il legislatore non abbia voluto fornire una definizione più ampia di infortunio, valevole sia nell'ambito delle assicurazioni pubbliche che in quello delle assicurazioni private, ma, al contrario, ha voluto fornire una nozione speciale, valida per il solo settore delle assicurazioni obbligatorie pubbliche contro gli infortuni sul lavoro.

Il carattere speciale della norma ne impedisce l'applicazione oltre il caso considerato espressamente dal legislatore.

Pertanto, il contratto di assicurazione stipulato tra l'attore e la convenuta riguarda le sole ipotesi di

infortunio; l'infezione da Covid-19 contratta e documentata dall'attore non rientra tra le ipotesi di infortunio indennizzabili dalla polizza stipulata.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Considerato il contrasto giurisprudenziale in corso, emerso dagli stessi atti difensivi delle parti, si ritiene ricorrano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite fra le parti..



P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da *Parte 1* nei confronti di *Parte 2*
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 21 gennaio 2025

Il giudice

Francesco Ferrari